



Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Installatrice elettricista AFC / Installatore elettricista AFC

del 30 giugno 2025

47423

**Installatrice elettricista AFC / Installatore elettricista AFC
Elektroinstallateurin EFZ / Elektroinstallateur EFZ
Installatrice-électricienne CFC / Installateur-électricien CFC**

*La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI),
visto l'articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale;
visto l'articolo 12 dell'ordinanza del 19 novembre 2003²
sulla formazione professionale (OFPr);
visto l'articolo 4a capoverso 1 dell'ordinanza del 28 settembre 2007³
sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),
ordina:*

Sezione 1: Oggetto e durata

Art. 1 Profilo professionale

Gli installatori elettricisti con attestato federale di capacità (AFC) svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

- a. sono specializzati nell'installazione, nella realizzazione, nella manutenzione e nell'allacciamento di impianti elettrici, sistemi di comunicazione vocale e di dati, impianti tecnici, impianti di sicurezza e impianti per le energie rinnovabili;
- b. l'ambito d'attività comprende l'organizzazione dei lavori di installazione, l'esecuzione di mandati; il montaggio di impianti elettrici nella struttura grezza, la posa di impianti elettrici, l'installazione di impianti tecnici, la fornitura di servizi e l'esecuzione di lavori finali; mettono in funzione gli impianti elettrici, li testano ed eliminano i guasti; consentono un funzionamento

RS 412.101.220.45

¹ **RS 412.10**

² **RS 412.101**

³ **RS 822.115**

e una manutenzione priva di problemi, efficiente dal punto di vista energetico ed ecologico di tutti gli impianti elettrici; sono responsabili dell'esecuzione professionale e tempestiva del mandato;

- c. lavorano autonomamente o in team in edifici residenziali e ad uso commerciale sia nuovi sia ristrutturati, presso clienti privati, industriali o in spazi pubblici; i loro interlocutori sono i superiori, i clienti, i capi progetto, gli architetti, i rappresentanti di imprese generali di costruzioni, gli ingegneri e i pianificatori elettricisti;
- d. per poter eseguire gli incarichi in modo professionale e autonomo, dispongono in particolare di abilità manuali, precisione, di un metodo di lavoro strutturato e di una buona capacità di rappresentazione spaziale; inoltre, sono flessibili, sopportano bene lo stress fisico e psichico e sono dotati di intuito; si inseriscono in maniera costruttiva all'interno del team e applicano scrupolosamente le direttive aziendali nonché le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente.

Art. 2 Durata e inizio

¹ La formazione professionale di base dura quattro anni.

² L'inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi

¹ Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

² Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 4 Competenze operative

La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

- a. organizzazione dei lavori di installazione:
 - 1. verificare i documenti d'esecuzione e preparare il lavoro,
 - 2. redigere la documentazione tecnica per impianti elettrici,
 - 3. ordinare il materiale e gli attrezzi in base al mandato e prepararli,
 - 4. allestire il posto di lavoro e metterlo in sicurezza;
- b. montaggio di impianti elettrici nella struttura grezza:
 - 1. realizzare impianti elettrici provvisori per il cantiere, allacciarli e metterli in funzione,

2. realizzare i sistemi di messa a terra, contro i fulmini ed equipotenziali e documentare il lavoro svolto,
 3. misurare e contrassegnare la posizione dei componenti elettrici,
 4. inserire tasselli e tubi nei soffitti e nelle pareti,
 5. realizzare gli impianti a incasso,
 6. montare i sistemi portacavi,
 7. inserire cavi e fili;
- c. posa di impianti elettrici:
1. montare gli utilizzatori, gli apparecchi e le linee,
 2. allacciare gli utilizzatori, gli apparecchi e le linee,
 3. realizzare la distribuzione elettrica e allacciarla,
 4. installare impianti elettrici e sistemi di comando,
 5. prendere in carico e documentare modifiche e mandati supplementari;
- d. installazione di impianti tecnici:
1. installare componenti domotici e sistemi di gestione dell'ambiente,
 2. installare sistemi energetici elettrici,
 3. installare e collegare i componenti elettrici degli impianti tecnici e degli impianti di sicurezza,
 4. installare sistemi di comunicazione;
- e. fornitura di servizi:
1. cercare errori e guasti degli impianti elettrici ed eliminarli,
 2. eseguire la manutenzione di impianti elettrici,
 3. riparare apparecchi elettrici o sostituirli;
- f. conclusione dei lavori di installazione:
1. redigere rapporti sui lavori eseguiti,
 2. eseguire la prima verifica sugli impianti elettrici e metterli in funzione,
 3. confrontare gli impianti elettrici con i documenti d'esecuzione e aggiornare la documentazione tecnica,
 4. consegnare gli impianti elettrici al committente.

Sezione 3:

Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell'ambiente e sviluppo sostenibile

Art. 5

¹ All'inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e alla protezione dell'ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli e della sicurezza in questi tre ambiti.

- ² Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.
- ³ Gli aspetti specifici della professione inerenti allo sviluppo sostenibile sono trasmessi in tutti i luoghi di formazione.
- ⁴ In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4a capoverso 1 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate nell’allegato 2 del piano di formazione.
- ⁵ L’impiego di cui al capoverso 4 presuppone che le persone in formazione siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo; tali precauzioni particolari sono fissate nell’allegato 2 del piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Sezione 4:
Durata della formazione in ciascun luogo di formazione
e lingua d’insegnamento

Art. 6 Formazione professionale pratica

La formazione professionale pratica in azienda comprende in media 3 ¾ giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

Art. 7 Scuola professionale

¹ L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1680 lezioni. Tali lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	Totale
a. Conoscenze professionali					
– Organizzazione dei lavori di installazione					
Montaggio di impianti elettrici					
nella struttura grezza					
Posa di impianti elettrici	220	200	40	40	500
– Installazione di impianti tecnici	100	120	40	40	300
– Fornitura di servizi					
Conclusione dei lavori di installazione	–	–	120	120	240
Totale conoscenze professionali	320	320	200	200	1040
b. Cultura generale	120	120	120	120	480
c. Educazione fisica	40	40	40	40	160
Totale delle lezioni	480	480	360	360	1680

² D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro

in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

³ Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025⁴ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

⁴ La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale nella variante standard del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

⁵ È raccomandato l’insegnamento bilingue, vale a dire nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

Art. 8 Corsi interaziendali

- ¹ I corsi interaziendali comprendono 48 giornate di otto ore.
- ² Le giornate e i contenuti sono ripartiti in 4 corsi come segue:

Anno	Corsi	Tipo di corso / campi di competenze operative	Num. giorni
1	1	Corso base Organizzazione dei lavori di installazione Montaggio di impianti elettrici nella struttura grezza Posa di impianti elettrici Conclusione dei lavori di installazione	12
2	2	Corso di approfondimento I Organizzazione dei lavori di installazione Montaggio di impianti elettrici nella struttura grezza Posa di impianti elettrici Installazione di impianti tecnici Fornitura di servizi Conclusione dei lavori di installazione	12
3	3	Corso di approfondimento II Organizzazione dei lavori di installazione Montaggio di impianti elettrici nella struttura grezza Posa di impianti elettrici Installazione di impianti tecnici Fornitura di servizi Conclusione dei lavori di installazione	12

⁴ RS 412.101.241

Anno	Corsi	Tipo di corso / campi di competenze operative	Num. giorni
4	4	Corso conclusivo Organizzazione dei lavori di installazione Montaggio di impianti elettrici nella struttura grezza Posa di impianti elettrici Installazione degli impianti tecnici Fornitura di servizi Conclusione dei lavori di installazione	12
Totale			48

³ Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

Sezione 5: Piano di formazione

Art. 9

¹ All'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione⁵ della competente organizzazione del mondo del lavoro.

² Il piano di formazione:

- a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
 1. il profilo professionale,
 2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
 3. il livello richiesto per la professione;
- b. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente;
- c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

³ Al piano di formazione è allegato l'elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuoverne la qualità, con indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti.

⁵ Il piano del 30 giu. 2025 è disponibile sul sito SEFRI nell'elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A–Z.

Sezione 6:

Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

¹ Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

- a. attestato federale di capacità di installatore elettricista AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- b. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- c. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento.

² Sono autorizzate a formare le persone che seguono una formazione professionale di base di installatore elettricista AFC le aziende che dispongono di un'autorizzazione generale d'installazione secondo l'articolo 9 dell'ordinanza del 7 novembre 2001⁶ sugli impianti a bassa tensione (OIBT) e impiegano almeno una persona del mestiere (art. 8 OIBT).

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

¹ Nelle aziende che impiegano un formatore all'80 per cento o due formatori ciascuno almeno al 50 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

² Per ogni altro specialista impiegato all'80 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 50 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

³ È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

⁴ Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l'ultimo anno della formazione professionale di base.

⁵ In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

⁶ L'azienda pianifica gli orari lavorativi dei formatori e degli specialisti che lavorano a tempo parziale affinché, durante la pratica professionale, la persona in formazione possa essere costantemente seguita da un formatore o da uno specialista.

Sezione 7:

Documentazione dell'apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 12 Documentazione dell'apprendimento

¹ Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

² Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell'apprendimento e la discute con la persona in formazione.

Art. 13 Rapporto di formazione

¹ Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

² Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

³ Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l'efficacia delle misure concordate e ne riporta l'esito nel successivo rapporto di formazione.

⁴ Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all'autorità cantonale.

Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale

La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l'insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

Art. 15 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

¹ Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale.

² I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

Sezione 8: Procedure di qualificazione

Art. 16 Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

- a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
- c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se la persona adempie le condizioni seguenti:
 - 1. ha maturato l'esperienza professionale di cui all'articolo 32 OFPr,
 - 2. ha svolto almeno tre anni di tale esperienza nel campo dell'installatore elettricista AFC, e
 - 3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la procedura di qualificazione.

Art. 17 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all'articolo 4.

Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

¹ Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

- a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 20 ore; vale quanto segue:
 - 1. l'esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
 - 2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
 - 3. è ammessa la consultazione della documentazione dell'apprendimento e dei corsi interaziendali,
 - 4. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative sottoelencati nonché il colloquio professionale della durata di 30 minuti con le ponderazioni seguenti:

Voce	Campi di competenze operative	Ponderazione
1	Organizzazione dei lavori di installazione Montaggio di impianti elettrici nella struttura grezza Posa di impianti elettrici	30 %
2	Installazione di impianti tecnici	30 %

Voce	Campi di competenze operative	Ponderazione
3	Fornitura di servizi Conclusione dei lavori di installazione	30 %
4	Colloquio professionale	10 %

- b. «conoscenze professionali», della durata di quattro ore; vale quanto segue:
1. l'esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
 2. il campo di qualificazione è valutato con un esame scritto e comprende i campi di competenze operative sottoelencati con le ponderazioni seguenti:

Voce	Campi di competenze operative	Ponderazione
1	Organizzazione dei lavori di installazione Montaggio di impianti elettrici nella struttura grezza Posa di impianti elettrici	40 %
2	Installazione di impianti tecnici	40 %
3	Fornitura di servizi Conclusione dei lavori di installazione	20 %

- c. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l'ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025⁷ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

² Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d'esame.

Art. 19 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

¹ La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

- a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4;
- b. per il campo di qualificazione «conoscenze professionali», è attribuito almeno il 4; e
- c. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

² La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 40 per cento;
- b. conoscenze professionali: 20 per cento;

⁷ RS 412.101.241

- c. cultura generale: 20 per cento;
- d. nota dei luoghi di formazione: 20 per cento.

³ Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente:

- a. nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali: 50 per cento;
- b. nota relativa ai corsi interaziendali: 50 per cento.

⁴ Per nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle otto note delle pagelle semestrali.

⁵ Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle quattro note conseguite nei controlli delle competenze.

⁶ Se il candidato è stato ammesso alla procedura di qualificazione con esame finale in base all'articolo 16 lettera c in combinato disposto con l'articolo 32 OFPr viene meno la nota dei luoghi di formazione; in questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 50 per cento;
- b. conoscenze professionali: 30 per cento;
- c. cultura generale: 20 per cento.

Art. 20 Ripetizioni

¹ La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall'articolo 33 OFPr.

² Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

³ Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente l'insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

⁴ Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

Sezione 9: Attestazioni e titolo

Art. 21

¹ Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l'attestato federale di capacità (AFC).

² L'attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «installatrice elettricista AFC» / «installatore elettricista AFC».

³ Se l'attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

- a. la nota complessiva;
- b. le note di ogni campo di qualificazione dell'esame finale e, fatto salvo l'articolo 19 capoverso 6, la nota dei luoghi di formazione.

Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 22 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni del settore elettrico

¹ La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni del settore elettrico è composta da:

- a. da cinque a sette rappresentanti dell'associazione dei datori di lavoro delle aziende del settore elettrico (EIT.swiss);
- b. un rappresentante dell'Unione svizzera degli studi consulenti d'ingegneria (suisse.ing);
- c. un rappresentante dell'associazione *Association des Bureaux Techniques d'Ingénieurs en Electricité* (ABTIE);
- d. un rappresentante dell'associazione dei istruttori elettrici della Svizzera (AIES);
- e. almeno un rappresentante delle scuole professionali;
- f. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

² Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

- a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
- b. le regioni linguistiche sono equamente rappresentate.

³ La Commissione si autocostruisce.

⁴ Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

- a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
- b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
- c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta alla competente organizzazione del mondo del lavoro una proposta di adeguamento del piano di formazione;
- d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuoverne la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

Art. 23 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

¹ Sono responsabili dei corsi interaziendali: le sezioni di EIT.swiss.

² In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

³ I Cantoni disciplinano con l'ente responsabile l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

⁴ Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 24 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2015⁸ sulla formazione professionale di base Installatrice elettricista/Installatore elettricista con attestato federale di capacità (AFC) è abrogata.

Art. 25 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

¹ Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16–21) si applicano dal 1° gennaio 2030.

⁸ RU 2015 1407; 2017 7331; 2024 156

² Le persone che hanno iniziato la formazione di installatore elettricista AFC prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2031.

³ Le persone che, dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza, seguono una formazione abbreviata che si conclude anteriormente alla prima applicazione delle disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (cpv. 1) la svolgono e la portano a termine secondo il diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2031.

⁴ I candidati che hanno portato a termine la procedura di qualificazione con esame finale per installatore elettricista AFC in base al diritto anteriore e che la ripetono entro il 31 dicembre 2031 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un'apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

30 giugno 2025

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca
e l'innovazione:

Martina Hirayama
Segretaria di Stato